



Decreto Dirigenziale n. 128 del 29/08/2012

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 4 Finanze e Tributi

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE
- N°15 CAMBI DI TITOLARITA' RIVENDITA TABACCHI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. l'art. 17 – comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha demandato alla regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali;
- b. l'art. 17, comma 11, della stessa legge ha previsto che i tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11 e dal Decreto del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999;
- c. il D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11 dispone il "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge n. 449 del 1997" ;
- d. il Decreto del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999 ha disciplinato la convenzione tipo tra tabaccai e concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche;

ESAMINATE

le istanze di adesione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche pervenuta per il tramite della TNET2001 Srl con note prot. n. 4741 del 19.04.2012, assunta al protocollo con n. 2012.0319584 del 26.04.2012, prot. n. 6030 del 24.05.2012, assunta al protocollo con n. 2012.0454518 del 13.06.2012, prot. n. 4084 del 04.04.2012, assunta al protocollo con n. 2012.0313054 del 23.04.2012, prot. n. 6809 del 13.06.2012, assunta al protocollo con n. 2012.0478695 del 21.06.2012, prot. n. 5165 del 03.05.2012, assunta al protocollo con n. 2012.0352829 del 09.05.2012, prot. n. 6574 del 07.06.2012, assunta al protocollo con n. 2012.0477741 del 21.06.2012, prot. n. 7136 del 19.06.2012, assunta al protocollo con n. 2012.0527862 del 10.07.2012, prot. n. 7802 del 05.07.2012, assunta al protocollo con n. 2012.0527870 del 10.07.2012, con le quali sono state richieste le autorizzazioni al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte di complessivi n. 15 (quindici) nuovi tabaccai come da elenco allegato 1 al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante, a seguito di subentro nella titolarità di altrettante rivendite tabacchi già regolarmente autorizzate al servizio di riscossione come da elenco allegato 2 al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999 i tabaccai, a garanzia degli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, devono prestare una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa unica, anche in forma solidale e collettiva, a favore dei soggetti per i quali è effettuato il servizio;

PRESO ATTO

- a. che i nuovi soggetti richiedenti, a seguito di subentro, sono tutti titolari di rivendita tabacchi i cui estremi sono riportati nell'allegato 1;
- b. che i soggetti richiedenti hanno presentato copia del modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite procedura RID;
- c. che i soggetti richiedenti, sono tutti garantiti da copertura fidejussoria con polizza collettiva e solidale, rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, conforme allo schema allegato al predetto D.P.C.M, a garanzia degli obblighi convenzionali come da note Ecomap Scpa quale soggetto contraente, agli atti di questo Settore,;
- d. che i soggetti richiedenti hanno regolarmente sottoscritto il contratto con il polo telematico LOTTOMATICA, ai fini del collegamento informatico con gli archivi delle tasse automobilistiche;
- e. che, ai fini dello svolgimento del servizio, il codice riscossore attribuito ai singoli soggetti richiedenti è dettagliatamente indicato nell'allegato 1;

VERIFICATO

- a. che tutti i richiedenti sono in possesso dei requisiti necessari e sufficienti per poter essere autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche;
- b. che tutte le procedure risultano correttamente eseguite e che la documentazione trasmessa risulta essere conforme a quanto previsto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999 e dalla Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009;

VISTO

- a. l'art. 17 della legge n. 449/97;
- b. il D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11;
- c. il Decreto del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999;
- d. la Delibera di G. R. n. 1337 del 31 luglio 2009;
- e. la Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009 avente ad oggetto "Disposizioni relative alla gestione dei rapporti con i soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 legge n. 449/97 e art. 31 legge n. 448/98. modificata ed integrata dalla Delibera di G. R. n. 1213 del 10 luglio 2009 pubblicata sul BURC n. 47 del 27 luglio 2009;

DECRETA

1. di revocare a tutti gli effetti le precedenti autorizzazioni emesse a favore di n. 15 (quindici) soggetti di cui all'elenco allegato n. 2 a seguito di subentro di nuovo titolare;
2. di autorizzare al servizio di riscossione della tassa automobilistica n. 15 (quindici) nuovi tabaccaia a seguito di subentro nella titolarità di rivendite tabacchi già precedentemente autorizzate come singolarmente individuati nell'elenco allegato n. 1 al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante, **con decorrenza 01 settembre 2012**;
3. di fare obbligo ai soggetti autorizzati di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione intervenuta, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, relativa agli elementi soggettivi ed ai requisiti professionali che hanno dato luogo al rilascio della stessa;
4. di comunicare l'adozione del presente provvedimento a:
 - 4.1. a tutti i soggetti autorizzati di cui all'allegato elenco n. 1;
 - 4.2. al polo telematico LOTTOMATICA per l'attivazione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche;
 - 4.3. alla Società assicuratrice nella qualità di soggetto fideiussore;
 - 4.4. all'Ecomap Scpa nella qualità di contraente della polizza fidejussoria;
5. di disporre l'invio del presente atto al B.U.R.C per la pubblicazione.

Dott. Ciro Russo